

CAMERA DEI DEPUTATI N. 891

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUFFONI

Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente il reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

Presentata il 1° giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nel Titolo V tratta l'immissione dei sottufficiali nei ruoli degli ufficiali.

Già durante il primo quinquennio di attuazione, che è da considerarsi fase di rodaggio, emersero anomalie e sperequazioni che è doveroso eliminare.

Pur tuttavia, non si può disconoscere il fatto che le domande del personale tendente ad essere ammesso al concorso per transitare nel ruolo degli ufficiali sono andate col passare degli anni sempre più diminuendo.

Pertanto si rende necessario apportare alcune modifiche alla vigente normativa senza mutare i principi cardine in essa contenuti e il tutto anche in aderenza alle esigenze delle Forze armate.

Gli adeguati correttivi che la presente proposta di legge vuole apportare alla normativa vigente sono:

a) le necessarie modifiche alle tabelle sulle promozioni, annesse alla citata legge n. 212 del 1983, introducendo il metodo dell'avanzamento ad anzianità per i gradi intermedi e quello a scelta per il grado apicale, così come avviene per tutti gli ufficiali degli altri ruoli; ciò nella considerazione che l'immissione dei sottufficiali nei ruoli degli ufficiali avviene, dopo una rigorosa azione selettiva per titoli ed

esami, con una progressione di carriera limitata sia dalla tarda età dei neo ufficiali, che dall'avanzamento a scelta, senza riconoscere loro la professionalità pregressa acquisita e maturata nella categoria di provenienza;

b) l'attribuzione di sei scatti biennali di stipendio, al fine di evitare che lo stipendio spettante nella nuova posizione di stato sia inferiore a quello che gli interessati avrebbero percepito se fossero rimasti nella categoria di provenienza;

c) la necessità di uniformare la durata di permanenza in ausiliaria a quella degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli.

Questo provvedimento, caldeggiato dai delegati della rappresentanza militare, è tanto atteso dalla categoria interessata, composta da ufficiali dotati di enorme esperienza ed elevate capacità professionali acquisite durante oltre cinque lustri di servizio militare prestato come sottufficiale.

Per tali motivi si è fiduciosi nella sensibilità che il Parlamento ha sempre avuto nell'affrontare e risolvere i problemi del personale militare e si confida in una sollecita approvazione della proposta di legge in argomento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sono sostituite dalle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente legge.

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'articolo 53 da ammettere a valutazione ogni anno è riportato nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 ed è stabilito come segue:

a) da tenente a capitano e gradi corrispondenti: avanzamento ad anzianità dopo quattro anni di permanenza nel grado;

b) da capitano a maggiore e gradi corrispondenti: avanzamento ad anzianità dopo sei anni di permanenza nel grado;

c) da maggiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti: avanzamento a scelta nella misura di 1/5 dei maggiori non ancora valutati ».

ART. 3.

1. All'articolo 58 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli ufficiali di cui all'articolo 53, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti, sono inoltre attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita,

sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria ».

ART. 4.

1. L'articolo 59 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue:

a) ufficiali superiori: 63 anni;

b) ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni.

2. Per gli ufficiali di cui al comma 1 la permanenza massima nell'ausiliaria è di cinque anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è stabilito come segue:

a) ufficiali superiori: 68 anni;

b) ufficiali inferiori e subalterni: 66 anni ».

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1992, si provvede: quanto a lire 90 milioni a valere sul capitolo 1375 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; quanto a lire 110 milioni a valere sul capitolo 4496 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

ALLEGATO 1
(Articolo 1)

TABELLA D/1 — CONSISTENZA DEGLI ORGANICI E CONDIZIONI GENERALI
PER LE PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI

E S E R C I T O

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
Ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri				
Tenente colonnello	—	20	—	—
Maggiore	scelta	75	5	2
Capitano	anzianità	165	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	178	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4
Ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi				
Tenente colonnello	—	60	—	—
Maggiore	scelta	225	15	2
Capitano	anzianità	450	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	505	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

ALLEGATO 2
(Articolo 1)

TABELLA D/2 - MARINA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
Ruolo del Corpo unico specialisti				
Capitano di Fregata	—	35	—	—
Capitano di Corvetta	scelta	135	9	2
Tenente di Vascello	anzianità	270	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Sottotenente di Vascello	anzianità	315	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

ALLEGATO 3
(Articolo 1)

TABELLA D/3 — AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
Ruolo unico specialisti				
Tenente colonnello	—	70	—	—
Maggiore	scelta	270	18	2
Capitano	anzianità	570	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	630	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4

ALLEGATO 4
(Articolo 1)

TABELLA D/4 — RUOLO TECNICO OPERATIVO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
Tenente colonnello	—	15	—	—
Maggiore	scelta	57	4	2
Capitano	anzianità	118	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	6
Tenente	anzianità	131	tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento	4